

# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

**TRIBUNALE DI NOLA**

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

**RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

**Sig. ra PERUGINO ELVIRA –**

**Sig. CASTIELLO FABRIZIO**

**INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

**Art. 68 D. Lgs. 14/2019**

# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

*Dott. Domenico Molisso*  
*Dott. Pasquale Errichiello*  
*Dott. Domenico Perugino*  
*Dott.ssa Antonella Longobardo*

## INDICE

1. Premessa
2. Composizione del nucleo familiare
3. La composizione del debito
4. Cause di indebitamento
5. Diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni
6. Inesistenza di dolo, colpa grave e atti in frode ai creditori
7. Valutazione del merito creditizio;
8. Procedure giudiziarie pendenti
9. Sintesi della Ristrutturazione dei debiti del consumatore
10. Modalità di pagamento
11. Convenienza della Ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa della liquidazione del patrimonio
12. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore
13. Giudizio finale in merito alla fattibilità della Proposta di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore.

# MOLISSO & PARTNERS

## *Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

### 1. PREMESSA

Il sottoscritto dott. Pasquale Errichiello, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola al n. 949/A e al Registro dei Revisori Contabili al n. 164660, con studio in Casalnuovo di Napoli alla Via Arcora Provinciale – Palazzo Ge.Cos n. 110, con pec [pasqualeerrichiello@legalmail.it](mailto:pasqualeerrichiello@legalmail.it),

### PREMESSO CHE

- In data 10.11.2022 è stato depositato ricorso ex art. 67 CCII, corredato da Relazione Particolareggiata, per l'omologazione della ristrutturazione dei debiti del consumatore da parte degli istanti Elvira Perugino e Fabrizio Castiello, e che alla procedura è stata assegnato il RG.34-1/2022;
- In data 21.11.2022, Il G.D. Rosa Paduano, sulla base della Relazione presentata a corredo del Ricorso, chiede una prima integrazione della stessa, affinché questa sia integrata con le seguenti specificazioni:
  1. Precisi l'OCC la genesi del sovraindebitamento, specificando le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere alle proprie obbligazioni, in relazione al reddito disponibile, con particolare riguardo all'inadempimento del mutuo ipotecario;
  2. documenti l'OCC l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 68 c. 4 CCII;
  3. esponga l'OCC le valutazioni richieste ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII. E dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei

# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

principali di cui all'art. 124-bis T.U.B. in quanto dalla relazione depositata emergono unicamente i criteri adottati;

- in data 29.12.2022, il Giudice con ordinanza rilevava la sussistenza del profilo di inammissibilità in merito alla quantificazione dell'importo ricavabile dalla vendita coattiva del bene in favore del creditore privilegiato. Nello specifico il Giudice rilevava che *L'attribuzione all'immobile oggetto di privilegio di un attuale valore di mercato (euro 146.025,00) superiore al grado di soddisfazione garantito al creditore privilegiato all'esito dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto (euro 91.123,48) non pare consentire di ritenere rispettato il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 67 comma 4 CCI.*

Il sottoscritto professionista aveva già provveduto ad integrare la Relazione per la Ristrutturazione dei debiti del consumatore adeguandola alle osservazioni del Giudice così come da decreto di chiarimenti del 21.11.2022.

Alla luce dell'ordinanza del 29.12.2022, si provvede ad integrazione della relazione, con la nuova proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, adeguando l'importo attribuibile al creditore privilegiato, nei limiti del valore di mercato.

La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per come formulata dal debitore, con il supporto e la consulenza del sottoscritto OCC, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 68 del D. Lgs. 14/2019; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- Elenco dei creditori con precisazione delle somme dovute e copia contratti;
- Dichiarazione beni mobili registrati;
- Elenco di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del ricorrente in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;

# MOLISSO & PARTNERS

## *Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

- Dichiarazione dei redditi Persone Fisiche mod. 730 riferita ai redditi per gli anni 2019, 2020 e 2021;
- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia;
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia;
- Estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio.
- Comunicazioni di cui all'art. 68 c. 4 CCII, ovvero le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate Riscossioni; Uffici fiscali e Locali le comunicazioni all'Agenzia della Riscossione, Uffici Fiscali e locali. Le stesse sono state fatte adempiendo alle disposizioni previste dalla precedente normativa, ovvero sono state effettuate le comunicazioni ai sensi dell'ex art. 8 comma 1 quinquies della Legge 3 del 27 gennaio 2012, in vigore al momento del conferimento dell'incarico.

Lo scrivente, ai sensi dell'art. 68, commi 2 e 3 del D. Lgs. 14/2019 procederà a relazionare circa la Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulata dai Sig. Perugino Elvira e Castiello Fabrizio a redigere una relazione particolareggiata della crisi sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) valutazione del merito creditizio da parte del creditore;
- f) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza della ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria.

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

## 2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Gli istanti sono divorziati giusta sentenza n. 280/2018 resa dal Tribunale di Nola in data 24.01.2018 e depositata in cancelleria in data 06.02.2018. Il nucleo familiare risulta essere composto in totale da quattro persone e comprende:

- Perugino Elvira nata a [REDACTED] lavoratrice dipendente;
- Castiello Fabrizio, [REDACTED], lavoratore dipendente;
- [REDACTED], studente;
- [REDACTED] studente;

Entrambi i figli vivono con la madre Perugino Elvira, mentre Castiello Fabrizio risiede insieme alla madre [REDACTED] residente in Casalnuovo di Napoli (NA) al [REDACTED].

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento dell'intero nucleo familiare.

Il debitore Perugino Elvira ha quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare in complessivi euro **1.300,00** così suddivise:

Dettaglio spese	Media mensile
Spesa alimentare	€ 800,00
Utenze	€ 150,00
Auto	€ 80,00
Gasolio	€ 150,00
Tari	€ 30,00
Spese straordinarie	€ 50,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.300,00</b>

# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

Mentre per il proprio sostentamento il sig. Castiello Fabrizio sostiene spese mensili per € 600,00 così suddivise:

Dettaglio spese	Media mensile
Spesa alimentare	€ 250,00
Utenze	€ 30,00
Auto	€ 100,00
Gasolio	€ 100,00
Spese Salute	€ 70,00
Spese straordinarie	€ 50,00
<b>Totale</b>	<b>€ 600,00</b>

Il cumulo dei redditi ammonta ad € 2.400,00 mentre per le spese dei due nuclei familiari ammontano complessivamente ad € 1.900.

Dall'analisi dei dati ISTAT al SUD ITALIA, riguardanti un nucleo familiare composto da genitori e 2 figli, viene indicato una **spesa media** mensile per **generi alimentari** di prima necessità e per spese **non alimentari** per un totale di euro **2.437**

**Si ritengono congrue e contenute le spese indicate dal debitore.**

### 3. LA COMPOSIZIONE DEL DEBITO

I ricorrenti hanno fornito le informazioni necessarie a redigere un'accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo giudicante ed ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

L'attuale situazione debitoria del ricorrente, dettagliatamente indicata nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, può essere così rappresentata:

# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

## ➤ Situazione Debitoria

TOTALE DEBITORIA	IMPORTO	PRIVILEGIO	DEBITORE
PREFETTURA DI NAPOLI	189,11	Chirografo	Perugino Elvira
COMUNE DI NAPOLI	951,81	Privilegio ex art. 2752 u.c. c.c.	Perugino Elvira
REGIONE CAMPANIA	1.259,30	Privilegio ex art. 2752 u.c. c.c.	Castiello Fabrizio
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	821,04	Privilegio ex art. 2752 u.c. c.c.	Castiello Fabrizio
PREFETTURA DI NAPOLI	189,70	Chirografo	Castiello Fabrizio
AMCO	225.405,88	Mutuo ipotecario	Cointestato
OCC	8.500,00	Prededuzione	
Avv. Claudio Liguori	4.800,00	Prededuzione	
<b>TOTALE</b>	<b>242.116,84</b>		

## ➤ Patrimonio Immobiliare e Mobiliare

I Sig.ri Perugino Elvira e Castiello Fabrizio, divorziati, dispongono del seguente patrimonio così composto:

### a) Beni immobili:

Proprietà in comune ed in parti uguali dell'appartamento, sito in Casalnuovo di Napoli (NA), alla via E. De Filippo n. 7, Fabbricato M, riportato nel catasto fabbricati al foglio 7 particella 622 subalterno 25, cat. A2, vani 6,5 R.C, 469,98 di mq. 129



# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

## PATRIMONIO IMMOBILIARE

TIPOLOGIA	STATO	VALORE DI MERCATO €/MQ		VALORE MEDIO	MQ.	QUOTA DI POSSESSO	VALORE DELL'IMMOBILE
		MIN	MAX				
ABITAZIONE CIVILE	NORMALE				129	100%	194.700,00

Il valore dell'immobile è stato stimato in € 194.700,00 dall'ing. Davide Portolano, esperto ex art. 568 c.p.c. nominato nella procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Nola, R.G.E. 57/2020, Giudice Dott.ssa Guardasole

### b) Beni mobili

#### ❖ Beni mobili registrati:

- La sig.ra Perugino Elvira è proprietaria di una Fiat Panda Tg. EM 616 NF.

#### ❖ Beni mobili non registrati:

- La sig.ra Perugino Elvira è titolare di un conto corrente Unicredit presso la Filiale di Arzano (NA);

### ➤ **Capacità reddituale**

La Sig.ra Perugino Elvira è attualmente dipendente presso la società MONDIAL CASH SRL, con sede in Afragola (NA) alla via Mocerino n. 54, con mansioni di addetta alle vendite e percepisce un reddito di circa € 1.300,00 mensili per 13 mensilità.

Il sig. Catiello Fabrizio è attualmente dipendente presso la società POLLO SUPER DEI

# MOLISSO & PARTNERS

## *Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

*Dott. Domenico Molisso*  
*Dott. Pasquale Errichiello*  
*Dott. Domenico Perugino*  
*Dott.ssa Antonella Longobardo*

FRATELLI FICO SRL con sede in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Strettola Fontana n. 14, con mansioni di addetto alle consegne e percepisce un reddito annuo lordo di € 11.600,30.

#### 4. CAUSE DI INDEBITAMENTO

Dall'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della ristrutturazione dei debiti del consumatore e quella acquisita dallo scrivente, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento dei Sig.ri Perugino Elvira e Castiello Fabrizio

Al fine di comprendere i sintomi del sovraindebitamento è necessario rappresentare brevemente gli eventi accaduti negli ultimi anni.

I ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 01.05.1998, dopo anni di sana convivenza familiare, sono emerse le prime difficoltà di natura economica in primis, che hanno portato ai primi dissidi coniugali che hanno portato alla separazione nel 2016, fino ad arrivare al successivo divorzio.

L'allontanamento dalla casa coniugale del sig. Castiello Fabrizio aveva comportato un aumento dei costi per entrambi i ricorrenti. Il sig. Fabrizio Castiello lavorava part-time ed in seguito è rimasto privo di lavoro, trovando ristoro presso la casa della madre vedova, con la quale doveva contribuire alle spese quotidiane. La sua situazione lavorativa è andata stabilizzandosi solo da aprile del 2021. La situazione della sig.ra Elvira Perugino era ancora più grave, visto che doveva affrontare la gestione della vita familiare, lavoro e figli minorenni, tutta da sola. Per lei far fronte alle obbligazioni legate al mutuo ipotecario avrebbe comportato defalcare quasi tutto il reddito disponibile e pertanto sarebbe stato impossibile far fronte alla gestione della vita quotidiana familiare.

I ricorrenti hanno da sempre cercato di aver una vita dignitosa con le entrate da lavoro, a dimostrazione poi della buona fede di entrambi, non risultano altri debiti contratti con banche e/o finanziarie al di fuori del mutuo stipulato per l'acquisto della casa coniugale.

# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

TABELLA COMPARATIVA REDDITI

ANNO	REDDITO	+/- REDDITO ANNO PRECEDENTE	+/- % DI SCOSTAMENTO ANNO PRECEDENTE
2019	€ 28.026		
2020	€ 32.120	+ 4.094,00	+26%
2021	€ 31.527	- 593,00	-2%

Come si può vedere infatti dalla tabella precedente, la sig.ra Perugino Elvira presenta un reddito stabilizzato negli ultimi 3 anni con una capacità reddituale soddisfacente.

### 5. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Lo scrivente OCC, al fine di valutare la **diligenza** impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, ha rilevato che i Sig.ri si sono sempre assunti impegni con l'unico e solo scopo di sostenere la propria famiglia e con la consapevolezza di poterli fronteggiare.

I Sig. Perugino Elvira e Castiello Fabrizio non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito per il soddisfacimento di bisogni ludici.

### 6. INESISTENZA DI DOLO, COLPA GRAVE E ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione in atti è emerso, inoltre, l'**inesistenza di atti in frode ai creditori** laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone

# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Ciò consente di poter evidenziare che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Inoltre il DL 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. 176/2020 ha inserito la non ammissibilità limitatamente alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore qualora **il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode**". Nella valutazione dei fatti e della documentazione, il debitore ha sempre cercato di soddisfare gli impegni assunti onorando quando più creditori possibili. Solo la riduzione del reddito ha indotto il debitore a fare una scelta di non pagare più i creditori. E pertanto possibile affermare con ragionevole certezza l'assenza di colpa grave, malafede o frode da parte del debitore, in quanto gli elementi che contraddistinguono la condizione di sovraindebitamento sono: **"causa dell'indebitamento non imputabile al ricorrente – diligenza tenuta nel continuare a pagare la maggior parte dei creditori"**.

### 7. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Con le modifiche introdotte dal DL 137/2020 convertito con modificazioni in L. 176/2020, la valutazione del merito creditizio del consumatore assume un ruolo centrale sia nel piano sia nell'accordo di composizione della crisi, ove si rende necessario accertare se l'intermediario finanziario, nel concedere il prestito, abbia opportunamente considerato la capacità della controparte di sostenere quel livello di indebitamento potendo, in un'ottica prospettica, provvedere poi al suo rimborso. In particolare, anticipando le disposizioni di cui agli art. 68 comma 3 e 78 comma 3 del Codice della Crisi (Dlgs. 14/2019), è posto in capo all'organismo di composizione della crisi (OCC) la richiesta **inderogabile** di indicare, nella propria relazione particolareggiata, se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Ove emerge che l'intermediario finanziario, in

# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

violazione dell'art. 124-bis del TUB, al momento della concessione del finanziamento, non abbia opportunamente apprezzato la situazione debitoria del consumatore e la sua capacità di rimborso, determinando o aggravando la sua esposizione finanziaria, questi si vedrà **preclusa** la possibilità di opporsi o opporre reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, e di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. In particolare, il merito creditizio, quale indice di sostenibilità dell'intero debito contratto in funzione della capacità attuale e prospettica di rimborso, deve valutarsi in ragione del reddito disponibile, decurtato quanto necessario a garantire al consumatore un tenore di vita dignitoso e comunque per un ammontare non inferiore a quanto stabilito dall'art. 68 comma 3 del D. Lgs. 14/2019. *A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159.*

Per il caso specifico si relaziona quanto segue:

- Per l'anno 2010, anno di accesso al credito per i ricorrenti, l'assegno sociale ammontava ad (€ 5.349,89 annui pari ad € 411,53 mensili per 13 mensilità). Nel caso in esame il parametro da utilizzare (derivante dalla scala di equivalenza ai fini ISEE regolamento DPCM n. 159 del 05.12.2013) per una famiglia composta da 4 persone è pari a **2,46 maggiorato dell'0,2 per la presenza di minorenni nel nucleo familiare**, arrivando così ad un coefficiente del **2,66**.
  - L'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita per il 2010 è pari ad € 1.094,67 (€ 411,53 x 2,66).

Di seguito si rappresenta la valutazione del merito creditizio operato da Monte Dei Paschi Di Siena

<b>VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO</b>	
<b>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b>	

# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

(A) Assegno Sociale anno 2010 (fonte INPS)	€ 411,53
Componenti Nucleo Familiare	4
(B) Parametro di Equivalenza ISEE 2010 (Nucleo 4 persone)	2,66
(C) Spese del nucleo tenore di vita dignitoso ( A x B )	€ 1.094,67
(D) Reddito mensile netto disponibile	€ 2.050,00
(E) Rata mensile di finanziamenti in essere	€ 0,00
(F) Rata mensile massima sostenibile ( D - C - E )	€ 955,33
(G) Rata mensile finanziamento concesso	€ 870,00
(H) GAP restituzione rata mensile ( F - G )	€ 85,33

## 8. PROCEDURE GIUDIZIARIE PENDENTI

Attualmente è pendente dinanzi al Tribunale di Nola, G.E. dott.ssa Guardasole, procedura esecutiva immobiliare n. 57/2000.

## 9. SINTESI DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

I sig.ri Perugino Elvira e Castiello Fabrizio, in ottemperanza al d. Lgs. 14/2019 e successive modifiche hanno proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e seguenti quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti. In sintesi la proposta consiste nel pagamento al 100% di tutti i creditori in prededuzione e privilegiati.

I creditori chirografari, Prefettura di Napoli e AMCO in parte, non trovano soddisfacimento del proprio credito che viene stralciato. Nello specifico il credito in favore di PREFETTURA DI NAPOLI per un totale di € 189,11 viene azzerato, così come il Credito in favore di AMCO

# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
 Dott. Pasquale Errichiello  
 Dott. Domenico Perugino  
 Dott.ssa Antonella Longobardo

(degrado da ipoteca) per € 79.380,88 importo calcolato sulla differenza tra credito iniziale e valore alternativa liquidatoria.

Il piano proposto prevede il pagamento di **n. 324 rate mensili di € 500,00**, per un importo di € 162.000 più una rata finale di € 357,05, per un importo complessivo destinato alla procedura di € 162.357,05. Il piano si estingue in 23 anni e 3 mesi, considerando che per il mese di luglio e dicembre è prevista la doppia rata, quindi per 14 mensilità annuali.

Nel dettaglio la Ristrutturazione dei debiti proposta prevede:

CREDITORI E VALORE CREDITO			IPOTECA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DAL CASUALITARE		
Grado di Privilegio	Creditore	Valore Credito	% soddisfazione	Valore debito soddisfatto	% Stralcio
Ipoteca	AMCO	146.025,00	100,00%	146.025,00	0,00%
Chirografario	AMCO	79.380,88	0%	0	-100%
Chirografario	PREFETTURA DI NAPOLI	378,81	0%	0	-100%
Privilegio ex art. 2752 u.c. c.c.	COMUNE DI NAPOLI	951,81	100,00%	951,81	0,00%
Privilegio ex art. 2752 u.c. c.c.	REGIONE CAMPANIA	1.259,30	100,00%	1.259,30	0,00%
Privilegio ex art. 2752 u.c. c.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	821,04	100,00%	821,04	0,00%
Precedenza	OCC	8.500,00	100,00%	8.500,00	0,00%
Precedenza	AVV. CLAUDIO LIGUORI	4.800,00	100,00%	4.800,00	0,00%
	TOTALE	242.116,84		162.357,25	

# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
 Dott. Pasquale Errichiello  
 Dott. Domenico Perugino  
 Dott.ssa Antonella Longobardo

## 10. MODALITA' DI PAGAMENTO

Con l'omologa della Ristrutturazione dei debiti, il ricorrente verserà la somma di circa €. 500,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese rispettando il seguente ordine di privilegi:

### RATE 1-14 (PRIMO ANNO)

Avv. Claudio Liguori	OCC	
180,45	319,55	RATA
2.526,32	4.473,68	TOTALE

### RATE 15-51

Avv. Claudio Liguori	OCC	AMCO	ADER	
60,91	107,86	250,00	81,23	RATA
2.253,69	3.990,82	9.250,00	3.005,39	TOTALE

### RATA 52

Avv. Claudio Liguori	OCC	AMCO	ADER	
19,99	35,40	417,95	26,66	RATA
19,99	35,40	417,95	26,66	TOTALE

### RATE 53-324

AMCO	
500,00	RATA
136.000,00	TOTALE

# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

## RATA 325

AMCO	
357,05	RATA
357,05	TOTALE

### 11. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL' ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE

Lo scrivente è chiamato a valutare, ai sensi dell'art. 68 e seguenti del D. Lgs. 14/2019, anche la convenienza e gli effetti della ristrutturazione dei debiti del Consumatore in alternativa all'ipotesi di apertura di una procedura liquidazione.

Appare quindi necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dei beni immobile e mobile posseduti dai ricorrenti, al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

I beni liquidabili risultano essere:

- ❖ Per l'appartamento sito nel Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) alla via E. De Filippo n. 7 e precisamente: - appartamento posto al secondo piano, riportato nel catasto fabbricati al Foglio 7, particella 622, subalterno 25, con valore da perizia di stima di € 194.700,00.
- ❖ l'importo di € 1.264,55 quale saldo sul conto corrente Unicredit presso la filiale di Arzano (NA);
- ❖ c) il valore dell'auto non viene computato ai fini della liquidazione ex art. 14-ter attesa la sua vetustà;
- ❖ d) l'importo di € 28,00 quale saldo sul conto corrente della BPB filiale di Casalnuovo (NA)
- ❖ e) la quota del reddito eccedente il minimo necessario per il sostentamento dei debitori e della famiglia.

# MOLISSO & PARTNERS

## *Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

*Dott. Domenico Molisso*  
*Dott. Pasquale Errichiello*  
*Dott. Domenico Perugino*  
*Dott.ssa Antonella Longobardo*

Il valore del patrimonio immobiliare del ricorrente è pertanto inferiore all'importo dei debiti. Di conseguenza, con la ristrutturazione dei debiti del consumatore si propone di soddisfare parzialmente i debiti.

Al fine di determinare il valore di realizzo della liquidazione dell'immobile, sarà opportuno formulare un'ipotesi di vendita all'asta del bene a seguito di un unico ribasso del 25% rispetto al valore di perizia è pari ad € 197.700,00. Di conseguenza, il valore di realizzo sarà di €. 146.025,00. Considerando la parte attiva dei conti correnti di entrambi i ricorrenti, e decurtando le spese per il compenso del liquidatore, stimate in € 8.500,00; si addiuvano ad un importo di € **138.817,55** che è nettamente inferiore rispetto all'importo proposto nella ristrutturazione dei debiti pari ad € **162.357,05**.

Con la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, i ricorrenti, offrono ai creditori, somme maggiori anche rispetto all'esecuzione individuale, in quanto in caso di pignoramento immobiliare, le spese di procedura calcolate in € 18.397,27 porterebbero ad un importo di € 127.627,73, considerando sempre l'importo di realizzo in € 146.025,00.

Inoltre l'omologa della presente proposta consente la realizzazione di quello che è l'intento del Legislatore nella redazione del D. Lgs. 14/2019: permettere ai debitori di accedere a procedure di rientro dal debito nel rispetto dei legittimi diritti dei creditori, salvaguardando, nel caso specifico, uno dei beni della vita più importanti: la casa di abitazione.

Pertanto, la quota disponibile per la liquidazione, non potrà mai essere superiore a quella ricavata con la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Con l'omologa della ristrutturazione dei debiti del consumatore, si consentirebbe ai debitori di rientrare dal debito e di realizzare l'intento del legislatore nella redazione del D. Lgs. 14/2019.

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

*Dott. Domenico Molisso*  
*Dott. Pasquale Errichiello*  
*Dott. Domenico Perugino*  
*Dott.ssa Antonella Longobardo*

## **12. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE A CORREDO DELLA PROPOSTA**

Lo scrivente OCC, ai fini del perfezionamento della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi del D. Lgs. 14/2019. A conclusione della presente relazione ex art. 68 del D. Lgs. 14/2019, e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto OCC RILEVATO

che è stata esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 e ss. Del D. lgs 14/2019 che prevede da parte di Perugino Elvira e Castiello Fabrizio, il pagamento dei creditori con il proprio stipendio;

che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda;

che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;

che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;

che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dei sovra indebitati;

che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le

# MOLISSO & PARTNERS

## *Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

*Dott. Domenico Molisso*  
*Dott. Pasquale Errichiello*  
*Dott. Domenico Perugino*  
*Dott.ssa Antonella Longobardo*

cause legittime di prelazione;

che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del consumatore come proposto ai creditori.

### **ESPRIME GIUDIZIOPOSITIVO**

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 68 e ss. Del D. Lgs. 14/2019.

#### **13. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO**

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nella Ristrutturazione dei debiti del consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile l'elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile che permette di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione, il pagamento integrale dei creditori privilegiati ( ADER, Regione Campania e Comune di Napoli), mentre per i crediti ipotecari (AMCO) sono soddisfatti nella misura del 75% del valore di perizia dell'immobile, che in termini di soddisfacimento del credito è pari al 64,78%. La residua parte viene degradata a chirografario e viene stralciata completamente, così come il credito vantato dalla Prefettura.

È stata anche presa in considerazione l'ipotesi dell'alternativa liquidatoria del patrimonio immobiliare dei debitori e questa simulazione è risultata nel complesso meno conveniente

# MOLISSO & PARTNERS

## *Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

*Dott. Domenico Molisso*  
*Dott. Pasquale Errichiello*  
*Dott. Domenico Perugino*  
*Dott.ssa Antonella Longobardo*

rispetto alla ristrutturazione dei debiti del Consumatore.

Con l'omologazione della Ristrutturazione del Consumatore i debitori provvederanno al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione.

### ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto dott. Errichiello Pasquale, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola n. 949/A e al Registro dei Revisori Contabili n. 164660,

### ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dal debitore Perugino Elvira e Castiello Fabrizio e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto dal debitore.
- la relazione è stata espletata sulla base della documentazione fornita dai Sig.ri Perugino Elvira e Castiello Fabrizio e delle verifiche effettuate dallo scrivente, in particolare:

Si allega:

1. nomina del Gestore della crisi;
2. contratto di lavoro Perugino Elvira;
3. redditi Perugino Elvira;
4. redditi Castiello Fabrizio;
5. sentenza di divorzio;



# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

6. certificati stati di famiglia;
7. precisazione credito ADER;
8. atto di precetto MPS;
9. calcolo compensi OCC;
10. nota pro-forma Avv. Liguori
11. contratto mutuo MPS;
12. relazione stima immobile;
13. visure ipo-catastali nominative;
14. buste paga Perugino Elvira;
15. buste paga Castiello Fabrizio;
16. Studio dei costi delle procedure esecutive individuali;
17. relazione particolareggiata Dott. Errichiello Pasquale.


## ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex artt. 67 e seguenti del D. Lgs. 14/2019.

Casalnuovo di Napoli, data del deposito in cancelleria

Con osservanza

Organismo di Composizione della Crisi  
Dott. Pasquale Errichiello



R.G. 34-1/2022

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA  
SEZIONE II CIVILE  
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 34-1/22 promosso nel procedimento per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato PERUGINO ELVIRA e CASTIELLO FABRIZIO rappresentati dall'avv. Claudio Liguori, tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. Pasquale Errichiello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Gli istanti PERUGINO ELVIRA e CASTIELLO FABRIZIO, rappresentati dall'avv. Claudio Liguori, tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. Pasquale Errichiello, hanno depositato in data 10.11.2022 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCI.

Con successivi decreti del 21.11.2022 e del 29.12.2022 questo giudice chiedeva chiarimenti ed integrazioni alla proposta depositata.

Con decreto del 17.01.2023, a seguito della modifica della proposta, questo giudice dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano del di ristrutturazione dei debiti depositato ordinando: *"1) che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria. b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione"*.

A seguito delle osservazioni al piano di ristrutturazione dei debiti trasmesse all'OCC dai creditori  istante depositava in data 13.02.2023 la relazione integrativa del Gestore, istando per il rigetto dell'istanza di revoca della sospensione della procedura esecutiva

na [redacted] avanzata dall'Avv. [redacted] nell'interesse di [redacted] e per l'accoglimento del ricorso presentato e per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti.

Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

**In relazione ai requisiti da ultimo citati**, l'art. 67 CCI dispone *“il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”*. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCI, nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCI la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma. L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCI, documentandone l'avvenuto espletamento. Infine, ai sensi dell'art. 69 CCI *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.*

Orbene, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:

- a) le parti istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
- b) le parti ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto i ricorrenti non sono già stata esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione (cui si rimanda per ogni specificazione), negli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere familiare e personale, nonché di instabilità lavorativa, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario dei ricorrenti così come risulta dalla relazione dell'OCC
- d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nella citata relazione risultano chiaramente indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le quali

confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

- e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che i ricorrenti sono titolari di beni mobili, quali le autovetture di appartenenza, necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa, dell'immobile analiticamente descritto in atti in proprietà nonché di un reddito complessivo prodotto da entrambi pari ad euro [REDACTED], per 14 mensilità, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro [REDACTED] (al netto delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione nella misura determinata), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro [REDACTED] mensili;

In relazione al contenuto della proposta, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, la proposta, come modificata, risulta articolata nei seguenti termini:

- 1) durata del piano è di circa [REDACTED] anni (precisamente [REDACTED] mesi) e che l'attivo messo dal debitore al netto dei costi in prededuzione, è pari ad € [REDACTED] che saranno versati mediante rate mensili di importo pari ad euro 500,00, il tutto a decorrere dalla data di omologazione del piano;
- 2) il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati, il pagamento del creditore ipotecario nella misura del 64,78 % circa con degrado a chirografo del residuo dovuto e senza soddisfazione dei creditori chirografari, ivi compresi quelli degradati per incapacienza.

Tanto premesso, a seguito di rituale comunicazione, da parte dell'OCC, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCL risultano pervenute osservazioni contestazioni da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi sicchè occorre procedere, con le precisazioni che seguiranno, alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria.

In particolare, risultano pervenute, come risulta dalla relazione integrativa dell'OCC, le seguenti osservazioni:

- 1) [REDACTED] poli hanno precisato il proprio credito;
- 2) [REDACTED] ha eccepito l'inammissibilità del piano per contrasto con la previsione di cui al comma 4 dell' art. 67 d.lgs. 14/2019 con conseguente carenza di un presupposto di ammissibilità della procedura di ristrutturazione, in quanto l'alternativa liquidatoria è da ritenersi più conveniente rispetto al piano.

L'opposizione proposta non può essere accolta, in quanto il piano, così come modificato con relazione depositata in data 10.01.2023, appare conforme al requisito di ammissibilità di cui all'art. 67 comma 4 CCI.

Come è noto l'art. 67 comma 4 CCI a dispone che “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC”.

Tale norma ricalca perfettamente, nel suo contenuto, quanto previsto nella L. 3/2012 dall'art. 7 (rubricato “presupposti di ammissibilità”), che inserisce tra i presupposti di ammissibilità delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento il soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura non inferiore al ricavato realizzabile dalla liquidazione del bene o dei beni sui quali insiste la causa di prelazione, avuto riguardo al valore attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Come rilevato da una granitica giurisprudenza di merito sviluppatasi in vigenza della legge 3/2012, “sotto il profilo dell'art. 7 co. 3 della l. n. 3/2012 si osserva che la falcidia dei crediti muniti di privilegio è possibile solamente ove assicurati in ogni caso il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione. Va quindi dichiarato inammissibile il piano del consumatore che prevede la falcidia del credito privilegiato in carenza di una espressa indicazione nella relazione particolareggiata del professionista circa l'incapienza dell'attivo messo a disposizione del piano per il soddisfo integrale dei privilegiati” (Tribunale Rimini, 17 Dicembre 2018). Attesa la natura concorsuale della procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento, quale si evince dagli specifici richiami ai crediti muniti di privilegio, contenuti negli art. 7 comma 1 e comma 1 bis, e 8 comma 4 L. 3/2012, il trattamento dei privilegiati non può infatti essere equiparato a quello dei chirografari: la loro falcidia può intervenire solo in caso di incapienza dei beni del debitore, come attestato dall'OCC (cfr. in tal senso, ex multis, Tribunale Rimini, 19 Aprile 2018).

Anche la Suprema Corte di Cassazione ha a più riprese ribadito come “l'incapienza dei creditori privilegiati rispetto al valore di mercato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione (art. 7 l. 3/2012) deve risultare espressamente dalla proposta e dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi, poiché, in difetto, i detti creditori devono essere soddisfatti integralmente” (Cassazione civile, sez. I, 20 Dicembre 2016, n. 26328).

Nel caso, poi, in cui il bene su cui insiste la causa di prelazione sia oggetto di una procedura di esecuzione coattiva individuale, va necessariamente operato un correttivo che tenga conto della circostanza che la stima del bene viene effettuata dall'esperto stimatore giudizialmente nominato in quella sede; nel caso in cui siano già stati esperiti uno o più tentativi di vendita, poi, il "valore di mercato" va più opportunamente individuato nel valore posto a base d'asta del prossimo (non ancora esperito) tentativo di vendita, con una possibile ulteriore decurtazione del 25%, così come previsto dall'art. 571 comma 2 c.p.c.

Non può, invero, ritenersi che il valore di mercato coincida pedissequamente con quello di stima, così come individuato dallo stimatore, laddove vi siano stati taluni tentativi di vendita ed il "mercato" delle vendite coattive non abbia concretamente manifestato alcun interesse all'acquisto del bene oggetto di procedura al prezzo così come individuato nei successivi avvisi di vendita andati deserti, di talchè, a fronte di uno o più incanti rimasti privi di offerenti, non potrà che aversi riguardo al valore del prossimo tentativo di vendita non ancora celebrato.

Con riguardo al "valore di mercato" da attribuire all'immobile gravato da ipoteca già oggetto di procedura esecutiva, una nutrita giurisprudenza di merito formatasi in senso alla L. 3/2012 ha ammesso la possibilità di omologare "il piano del consumatore che preveda il pagamento del creditore ipotecario in misura pari al valore attuale di mercato dell'immobile su cui grava la garanzia ipotecaria, tenuto conto che il mercato di riferimento andrebbe individuato in quello degli immobili all'asta e che la vendita del bene all'interno della procedura esecutiva potrebbe consentire di incassare un importo inferiore rispetto a quello oggetto del piano, essendo ammissibili offerte inferiori di un quarto rispetto al prezzo posto a base d'asta" (Tribunale Napoli, 03 Marzo 2019; cfr. negli stessi termini, ex multis, Tribunale Bergamo, 13 novembre 2017, Tribunale di Campobasso 2/1/2020).

D'altra parte, la stessa Corte di Cassazione ha sottolineato l'opportunità di tener conto delle peculiarità delle vendite forzate degli immobili esprimendosi nei seguenti termini: "non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della

facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato" (Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2019, n. 27544).

Nel caso di specie, i beni immobili su cui insiste il diritto di prelazione del creditore ipotecario sono oggetto della procedura esecutiva [REDACTED] pendente innanzi al Tribunale di Nola, con vendita non ancora fissata e con valore del bene stimato in euro [REDACTED].

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, deve ritenersi che il "valore di mercato" quale individuato in base all'andamento della procedura esecutiva in corso sia pari ad euro [REDACTED] (valore corrispondente alla base d'asta del primo tentativo di vendita, non ancora esperito, con decurtazione del 25% ex art. 571 comma 2 c.p.c.), valore che rappresenta ineludibilmente la soglia minima di soddisfacimento del creditore garantito da prelazione sul bene esecutato ex art. 67 comma 4 CCI.

A fronte dei chiarimenti richiesti, i ricorrenti hanno proposto il pagamento del creditore ipotecario per il complessivo importo di euro [REDACTED] importo pari alla soglia minima di ammissibilità rilevante ex art. 67 comma 4 CCI, sicchè l'attribuzione al creditore ipotecario di un importo pari al valore di mercato così come sopra individuato induce ritenere rispettato il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 67 comma 4 CCI: in definitiva, il piano proposto appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto il valore offerto appare con ogni probabilità maggiore rispetto al ricavato della vendita coattiva, tenuto conto che in sede di esecuzione individuale il valore dell'offerta minima è, in genere, pari al 75% del prezzo base, che molto spesso si perviene all'aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita e che in quella sede risulta necessario sostenere i costi della procedura esecutiva.

Pertanto, l'opposizione va rigettata

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato

#### **P.Q.M.**

**omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da PERUGINO ELVIRA e CASTIELLO FABRIZIO ;

**dispone** che l'OCC -- Gestore della crisi nominato, , risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

**dispone** che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti

modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo [staff.nola@astegiudiziarie.it](mailto:staff.nola@astegiudiziarie.it) almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

**dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;

**nulla dispone** sulle spese del procedimento;

**dichiara** chiusa la procedura;

**manda** alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Nola, 01.03.2023

Il Giudice  
dott.ssa Rosa Paduano